

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 21/05/2009 n. 3146
d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

La verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323). Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della l. n. 109/1994 - applicabile *ratione temporis* all'appalto per cui è processo - risulta ora codificato dall'art. 88, co. 7, d.lgs. n. 163/2006. Da tale principio, che estrinseca lo scopo della verifica di anomalia, discende che: il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.